

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO per la fornitura di n. 15 furgoni con motore elettrico allestiti quali "Stazioni Mobili Carabinieri", in colore blu Arma, per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri, a cura della ditta " _____ " di _____.

ARTICOLO 1

OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di n. 15 furgoni con motore elettrico allestiti quali "Stazioni Mobili Carabinieri", in colore blu Arma, per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri al prezzo unitario di € =====
(=====) IVA esclusa, per un importo complessivo di € =====
(=====) IVA esclusa e € ===== (=====) IVA inclusa.

Le caratteristiche tecniche di configurazione della fornitura sono meglio specificate nel capitolato tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2

CONDIZIONI GENERALI

Per il presente contratto vengono osservate le norme in vigore nonché le seguenti:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture", secondo le previsioni di cui all'art. 225, co.6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36,

che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegare al contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni sotto riportate.

ARTICOLO 3

REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo della fornitura/del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo del contratto di cui all'art. 1, i prezzi saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente comma, si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

L'istanza per ottenere la revisione dei prezzi dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - alla Direzione di Mobilità (crm27756@pec.carabinieri.it), in qualità di Organismo responsabile del programma approvvigionativo e per conoscenza all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it).

L'operatore economico ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra

riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

La Direzione di Mobilità, tramite apposita istruttoria, avvalendosi eventualmente di una commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza, verificando, sulla base degli indici di cui al comma 2, l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 4

TERMINI DI ADEMPIMENTO

L'operatore economico deve presentare a verifica di conformità l'intera fornitura, in un'unica rata, entro n. **150 (centocinquanta) giorni solari** a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione - tramite posta elettronica certificata (PEC) - della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione del contratto presso gli organi di controllo.

L'operatore economico è tenuto a comunicare, a mezzo PEC, entro i termini

previsti dal contratto, alla Direzione di Mobilità
(crm27756@pec.carabinieri.it) e per conoscenza al Centro Unico Contrattuale
(crm42529@pec.carabinieri.it) ed all'Ufficio Approvvigionamenti
(crm38895@pec.carabinieri.it) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la
data di approntamento alla verifica di conformità della fornitura.

Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione con almeno 15 giorni solari di anticipo sulla data di fine lavorazioni e dovrà indicare - altresì - la sede dello stabilimento di produzione/allestimento (nel territorio nazionale) presso la quale la fornitura sarà approntata per la verifica di conformità.

La verifica di conformità sarà eseguita da apposita Commissione, nominata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con le modalità indicate nell'allegato Capitolato tecnico.

All'esito della verifica di conformità, all'operatore economico potranno essere concessi **30 (trenta) giorni solari** per procedere alla perfetta messa a punto dei mezzi, attività il cui termine sarà comunicato dall'operatore economico alla Direzione di Mobilità, all'indirizzo PEC crm27756@pec.carabinieri.it.

Al riguardo, l'Amministrazione Militare si riserva la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di condurre una verifica sull'eseguita messa a punto, al cui esito positivo, il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.) determinerà l'accettazione della fornitura, che sarà comunicata - a mezzo PEC - all'operatore economico.

Entro 30 (trenta) giorni solari dalla suddetta data, l'Amministrazione (D.E.C.) assegnerà i veicoli nel territorio nazionale, con il "dispaccio di assegnazione".

I veicoli collaudati favorevolmente dovranno essere consegnati, franco destino in esenzione di qualsiasi spesa, a cura dell'operatore economico, presso i Reparti indicati dall'Arma dei Carabinieri, **entro 30 (trenta) giorni solari** a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione - con Posta Elettronica

Certificata - del "dispaccio di assegnazione".

Eventuali danni, che si dovessero verificare durante il trasporto del materiale, saranno denunciati all'operatore economico entro n. 60 (sessanta) giorni solari successivi alla data in cui l'A.D riceverà e sottoscriverà la bolla di consegna. Il materiale in contestazione rimarrà a disposizione dell'operatore economico per i successivi n. 15 (quindici) giorni solari, per la verifica in contraddittorio di quanto contestato. Trascorso tale termine, il materiale sarà restituito con oneri a carico dell'operatore economico che si impegnerà a reintegrarlo entro un termine da concordare con l'Amministrazione.

Eventuali scioperi delle maestranze presso l'operatore economico, purché tempestivamente denunciati e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'A.D., daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, quelli cioè che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.

Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti dell'operatore economico per ferie. L'operatore economico è tenuto a dare preventiva comunicazione in proposito allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

L'Amministrazione, anche in caso di maggior durata del periodo di chiusura degli stabilimenti (che dovrà comunque essere comunicato), non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

- 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
- 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire all'Ente stipulante, all'indirizzo di posta elettronica certificata crm42529@pec.carabinieri.it, prima dell'inizio del periodo di chiusura degli

stabilimenti, pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.

ARTICOLO 5

NON CONFORMITA' E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Nel caso di non conformità, anche parziale, della fornitura l'operatore economico potrà:

- presentare altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato, entro un termine da concordare con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Mobilità. Il nuovo termine, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto della Commissione di verifica, non potrà essere comunque superiore alla metà di quello previsto in contratto per la presentazione di quanto rifiutato;
- riproporre, in alternativa, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto della Commissione, quanto già verificato con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o avarie riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e condizioni di cui all'art. 4 del contratto. Verranno pertanto applicate le penali di cui all'art. 10 - let. c. in caso di supero dei termini a scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica di conformità a quella di comunicazione della verifica negativa.

ARTICOLO 6

RICOVERO TEMPORANEO DELLA FORNITURA COLLAUDATA E ACCETTATA

Fino a quando la fornitura collaudata ed accettata rimane presso l'operatore economico, questo si impegna a ricoverarla e custodirla presso idonee infrastrutture coperte e senza alcun compenso, per un periodo di **n. 60**

(sessanta) giorni solari (comprensivi degli eventuali 30 giorni per la messa a punto). Durante tale periodo resteranno a totale carico dell'operatore economico le spese per lo stoccaggio, custodia dei mezzi e per eventuali danni di qualsiasi genere, inclusi quelli derivanti da incendio e furto.

Qualora la fornitura non possa essere ritirata entro tale termine per cause impreviste, saranno presi accordi per il suo sollecito sgombero dai magazzini dell'operatore economico.

L'operatore economico è costituito depositario della fornitura anzidetta a norma dell'art. 1766 e segg. del Codice Civile. A tale proposito non si applica l'art. 1781 del medesimo C.C..

ARTICOLO 7

MODIFICHE E VARIANTI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, ex art. 120 comma 9 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni stabilite dal presente contratto, fino alla concorrenza del quinto del valore complessivo di cui all'articolo 1. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Fermo quanto sopra, e ferma la disciplina della revisione dei prezzi di cui all'art. 3, se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 15 novembre 2012 n. 236.

ARTICOLO 8

GARANZIA

L'operatore economico garantisce i veicoli ed il relativo allestimento, oggetto della fornitura, **per un periodo non inferiore a 24 mesi** decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna dei veicoli ai Reparti, obbligandosi ad eliminare a propria cura e spese tutte le inefficienze imputabili a difetti di

fabbricazione, di montaggio o di qualsiasi natura, non rilevati all'atto della verifica di conformità, esclusi i danneggiamenti dovuti a causa di forza maggiore o di cattivo impiego.

L'A.D. dovrà comunicare - a mezzo PEC - all'operatore economico i difetti eventualmente riscontrati entro il termine di 60 giorni solari dalla constatazione dei difetti stessi.

L'operatore economico ha l'obbligo di provvedere alla rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose entro il termine di 30 giorni solari dall'avvenuta ricezione - a mezzo PEC - della comunicazione con la quale gli sono stati comunicati i difetti o le anomalie riscontrate. Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, essi saranno concordati di volta in volta.

Eventuali spese - di qualunque natura - connesse alle operazioni di cui sopra sono a totale carico dell'operatore economico.

Il materiale rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare verifica di conformità.

Ove l'operatore economico non provveda, nel termine prescritto, alla sostituzione delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia, saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 10.

Il tempo intercorso dalla notifica dell'avaria al giorno di ripresentazione del materiale alla verifica di conformità, comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia per un uguale numero di giorni. L'interruzione del periodo di garanzia verrà verbalizzato. Per le parti rimesse in efficienza o reintegrate decorre, dal momento della consegna, altro identico periodo di garanzia.

L'operatore economico si impegna, altresì, a fornire assistenza tecnica e parti di ricambio per almeno 10 anni successivi alla data di consegna dei veicoli.

ARTICOLO 9**CAUZIONE**

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'operatore economico presta valida cauzione definitiva, in favore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, a mezzo _____ n. _____ emessa in data _____ dalla _____ per un importo di € _____. Detta cauzione verrà svincolata nei termini e con le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs 36/2023 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10**PENALITA'**

In caso di ritardi o di mancata esecuzione della fornitura e/o delle prestazioni di assistenza in garanzia nei termini previsti dal presente capitolato amministrativo e/o dal capitolato tecnico allegato, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare le seguenti penalità:

a. Ritardo nell'approntamento alla verifica di conformità/consegna dei veicoli in provvista, ovvero ritardo nella messa a punto:

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sull'importo della fornitura non approntata alla verifica di conformità e/o non consegnata e/o non messa a punto nei termini fissati.

b. Ritardo nelle prestazioni di assistenza in garanzia:

Verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi concessi dall'attivazione della procedura.

c. In caso di esito sfavorevole della verifica di conformità (art. 5 del presente contratto):

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sul valore della fornitura verificata sfavorevolmente ed in relazione al tempo intercorso dalla data di comunicazione a mezzo PEC della decisione di rifiuto della Commissione del materiale presentato alla verifica di conformità alla data di esito favorevole della stessa.

Ai fini dell'applicazione della penale, dal suddetto periodo, saranno scomputati i giorni residuali nel caso in cui l'operatore economico abbia approntato alla verifica il materiale in anticipo rispetto ai tempi previsti.

d. Mancata esecuzione o ritardo nell'adempimento degli obblighi del contraente nei confronti delle prescrizioni riportate al successivo art. 23:

Comporterà una penalità di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti.

L'inadempienza o il ritardo non dovranno comunque pregiudicare la data di consegna dei materiali oggetto del presente contratto.

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Ente stipulante - pena decadenza - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione tramite PEC, con la quale è stata segnalata l'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penalità pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione - *valutatane la gravità* - procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

Le penalità per ritardo nell'approntamento alla verifica di conformità della fornitura, nella consegna, nella messa a punto, nonché nel riapprontamento a verifica di conformità in caso di esito sfavorevole della stessa, saranno trattenute sui pagamenti. Le penalità concernenti ritardi nell'esecuzione delle prestazioni di assistenza in garanzia saranno trattenute - ove possibile - sui pagamenti ovvero dovranno essere corrisposte dall'operatore economico al Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che provvederà a versarle in Tesoreria ovvero potranno essere versate direttamente dall'operatore economico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al Capo XVI, Capitolo 3580 - *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni e Rimborsi vari"* del bilancio dello Stato, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, fornendo la relativa quietanza al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

ARTICOLO 11

PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., il pagamento verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari, con ordine di pagare, tratto sulla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, con cui viene disposto l'accredito della somma a favore dell'operatore economico sul c/c bancario n. _____-appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. - presso la _____ Codice ABI _____; Codice CAB _____; Codice BIC _____; IBAN _____, dopo la favorevole verifica di conformità, la consegna, l'avvenuta codifica NATO, l'assunzione in carico della fornitura e dietro emissione di regolare fattura.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") - introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - all'operatore economico sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (*c.d. split payment*).

La fattura al netto dell'I.V.A. dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), con la massima tempestività e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno di esigibilità della spesa, alla Direzione di Mobilità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, identificata con il Codice Univoco Ufficio (IPA) ALQKAD e dovrà indicare:

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario ed il codice a barre (ove disponibile) dei materiali forniti;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il codice IBAN relativo al c/c bancario dedicato riportato nel presente contratto, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP), non consentirà il pagamento delle fatture.

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo", la quota imponibile dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall'art. 11, comma 6, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00, l'A.D. procederà - in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, potrà variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (*coordinate bancarie e numero di c/c*) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 12 e 13 del presente contratto. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "*ope legis*" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'operatore economico, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'operatore economico si impegna a darne tempestiva notifica al Centro Unico Contrattuale ed all'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, vantati dall'operatore economico nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel capitolato tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'operatore economico cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.D. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. All'atto della notifica della cessione l'operatore economico dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte dell'operatore economico cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

E' fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai

movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

E' fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (*somme relative a residui passivi perenti*), l'operatore economico, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza in bollo.

ARTICOLO 12

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla legge n. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 13

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 il presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'operatore economico si obbliga a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

(da inserire se l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'operatore economico all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e limiti indicati dall'art. 119 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per le seguenti attività: _____

(da inserire se l'appaltatore non ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'operatore economico di specifica istanza.

ARTICOLO 16

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico - ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione - non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

ARTICOLO 17

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D., finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli Organi di controllo.

ARTICOLO 18

DECADENZA DEI DIRITTI

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'operatore economico ritenga spettargli in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 (novanta) giorni solari a decorrere dalla data di liquidazione finale del contratto medesimo.

ARTICOLO 19

SPESE INERENTI AL CONTRATTO

L'operatore economico contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha

tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924, n. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'operatore economico;
- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Al presente atto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, co.10 e il relativo Allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36.

Il relativo onere sarà a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, ed è assolto secondo le indicazioni contenute nella circolare 22/E in data 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

Sono altresì soggetti a bollo, fin dall'origine, compatibilmente con quanto indicato nell'articolo 2 dell'allegato I.4 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, i documenti indicati nella risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

ARTICOLO 20

DIRITTO DI RECESSO

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 - si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione a mezzo PEC all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ARTICOLO 21

BREVETTI

Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto e privativa industriale sui materiali o processo di fabbricazione per ottenerli ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto del contratto, resta a carico solo ed esclusivo dell'operatore economico. L'operatore economico si impegna a rilevare formalmente l'A.D. da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chicchessia avanzata a qualsiasi titolo o ragione.

ARTICOLO 22

CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI

L'operatore economico dovrà comunicare con congruo anticipo (almeno 10 giorni solari) - a mezzo PEC - alla Direzione di Mobilità (crm27756@pec.carabinieri.it) e per conoscenza al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it), la data di effettivo inizio della lavorazione/produzione e la sede dello stabilimento, al fine di consentire il tempestivo controllo dei materiali, delle predisposizioni e degli allestimenti/equipaggiamenti impiegati per la definizione delle specifiche predisposizioni "Arma". L'operatore economico potrà richiedere l'intervento di personale specialistico dell'Arma, per la definizione del lay-out e per le predisposizioni tecniche.

L'Amministrazione si riserva il diritto di fare effettuare da propri Ufficiali il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. L'operatore economico si obbliga ad adibire un locale per uso ufficio, a permettere l'accesso nei suoi laboratori agli Ufficiali autorizzati al controllo, a farli accompagnare da persona pratica in grado di fornire loro le indicazioni che venissero eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i banchi di prova, gli apparati ed i dispositivi vari occorrenti per le prove, verifiche, accertamenti e collaudi del materiale in fornitura. In caso di opposizione o dinieghi l'A.D. potrà risolvere il contratto con l'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 23

CODIFICAZIONE

1. (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

Per l'Ente Appaltante il **codice CEODIFE** della Direzione di Mobilità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è **900549**.

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

2. (SPLC - Spare Part List for Certification)

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'Ente Appaltante, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

L'Ente Appaltante, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) e, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'Ente Appaltante e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi punti 3, 4, 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

3. (Liste di Screening)

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al punto 2, dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni

di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

4. (Liste di Codifica)

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'Art. 3, per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

5. (Liste di Screening e Codifica)

Su richiesta dell'Ente Appaltante, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui al punto 2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10

(dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

6. (Codificazione di origine estera)

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'Ente Appaltante e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'Ente Appaltante comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

7. (Flusso Dati e Corrispondenza)

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

8. (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

9. (Collaudo e Accettazione d'Urgenza)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'Ente Appaltante può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10. (Penali e garanzie)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'art. 10 (Penalità) del contratto.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'Ente Appaltante potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

ARTICOLO 24

SALVAGUARDIA DELL'OBSOLESCENZA

E' fatto obbligo all'operatore economico di fornire, fino al momento della verifica di conformità della fornitura, i prodotti con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

ARTICOLO 25

USO DI DENOMINAZIONI, EMBLEMI E MARCHI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Permane il divieto di utilizzare, esporre, fabbricare e vendere oggetti e prodotti recanti denominazioni, stemmi, emblemi ed altri segni distintivi dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 300 del D. Lgs. n. 66/2010 e del discendente Decreto Ministeriale n. 162/2012, salvo che per le attività espressamente previste dal presente contratto e limitatamente alle esigenze della relativa fornitura ivi disciplinata.

Senza espressa autorizzazione, i manufatti personalizzati con simbologia istituzionale dell'Arma oggetto del presente contratto, non potranno essere liberamente commercializzati o comunque ceduti a terzi, anche a titolo gratuito. La gestione delle eventuali rimanenze o di scarti di produzione dovrà essere disciplinata tra le parti al fine di non consentirne la libera circolazione.

In caso di inadempimento della ditta fornitrice, oltre alle sanzioni discendenti dalle norme sopra citate, dal Codice della Proprietà Industriale e dai Codici Penale e Civile, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'Arma dei Carabinieri una somma che sarà quantificata dall'A.D..

ARTICOLO 26

CONTROVERSIE

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti è costituito un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità dell'art. 215 e dell'allegato V.2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

ARTICOLO 27

DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'operatore economico elegge il domicilio legale in _____Via_____, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. Dichiaro, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____ . L'operatore economico è tenuto a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 28

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico di rispettare i termini di adempimento fissati all'art.4, lo stesso dovrà informare

senza ritardo l'Amministrazione, facendo pervenire - esclusivamente a mezzo PEC - alla Direzione di Mobilità (crm27756@pec.carabinieri.it) e per conoscenza all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it), formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale/sospensione/risoluzione ex art. 1467 c.c..

Si precisa che:

- l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria;
- la comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere.

Ai fini del presente articolo costituisce "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce all'operatore economico di adempiere, nei termini previsti, ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della stipula del presente contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati;
- d) che l'evento stesso non dipenda da azioni o omissioni dirette o indirette dello stesso operatore economico.

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle lett. a) e b) al verificarsi dei seguenti eventi:

- guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;

- restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

L'inadempimento di un terzo o subfornitore non può di per sé costituire "forza maggiore", dovendo l'operatore economico dimostrare la sussistenza dei quattro requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo: il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell'operatore economico.

Detta valutazione sarà eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Direttore dell'Esecuzione, eventualmente coadiuvato da apposita commissione.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggiore", potrà:

- concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale;
- disporre la sospensione dei lavori/forniture/servizi, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, esonerando l'operatore economico solo nella misura in cui e fino a quando

l'evento impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'operatore economico dovrà, pertanto, informare senza ritardo l'Amministrazione non appena l'evento invocato cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'inizio e la fine del periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione il termine di esecuzione di cui all'art. _____ ricomincerà a decorrere.

Qualora invece la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, potrà risolvere il contratto ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 (centoventi) giorni solari dalla data di notifica all'operatore economico - effettuata a mezzo PEC - del verbale di sospensione.

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

L'operatore economico che invochi con successo l'applicazione della presente clausola è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica - effettuata esclusivamente a mezzo PEC - del provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione, dopo aver valutato in concreto la sussistenza dei presupposti, si esprime sull'istanza presentata.

L'operatore economico è tenuto comunque ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e comunque a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce l'automatica esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

ARTICOLO 29

ALLEGATI

1. Capitolato tecnico.
2. Patto di integrità.